

**COMUNE DI ALBIGNASEGO**  
PROVINCIA DI PADOVA

PROGETTO ESECUTIVO

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**REV1**

**OGGETTO : Realizzazione pista ciclopedonale in Via Manzoni 2° Stralcio**

**COMMITTENTE : COMUNE DI ALBIGNASEGO**

**IL TECNICO INCARICATO**  
**Ing. Marco Carella**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005 n° 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)

DATA

SERVIZI TECNICI – SETTORE III

## SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

**Realizzazione pista ciclopedonale in Via Manzoni 2° Stralcio**

CUP

C.I.G. ----- -

L'anno \_\_\_\_\_ – duemilaventi \_\_\_\_\_ - addì - \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Comune di Albignasego, Provincia di Padova e nella Residenza Municipale.

Avanti a me dott. \_\_\_\_\_ Segretario Generale del Comune di ALBIGNASEGO, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sono intervenuti:

- ing. **Marco CARELLA** che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del III Settore "Sviluppo infrastrutturale" del Comune di Albignasego – via Milano, 7 C.f. 80008790281 – e quindi in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lge 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e nell'interesse della Ditta " \_\_\_\_\_ (di seguito denominata Appaltatore), con sede legale in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod. Fisc. e P. I.V.A. n. \_\_\_\_\_, nella qualità di Legale Rappresentante;

**premettono:**

- che con Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati affidati alla Ditta \_\_\_\_\_ i lavori di "-----" per l'importo di € -----.= per lavori, € \_\_\_\_\_ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € -----.= oltre all'I.V.A.;

- che si è ottemperato all'accertamento previsto dall'art. 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159, relativamente alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;

**Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue:**

### Articolo 1 – Oggetto del contratto

L'ente committente concede all'Appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di lavori

**Realizzazione pista ciclopedonale in Via Manzoni 2° Stralcio" C.U.P.** \_\_\_\_\_ – C.I.G. \_\_\_\_\_ in base all'aggiudicazione della gara d'appalto avvenuta in data \_\_\_\_\_.

L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni. L'Appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione dei lavori e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate negli elaborati progettuali approvati con Determine n. \_\_\_\_\_ - del \_\_\_\_\_.

### Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- il Disciplinare/lettera di invito
- capitolato speciale d'appalto
- schema di contratto;
- verbale di procedura di gara, del \_\_\_\_\_, con relativi allegati;
- offerta economica;
- elenco elaborati di progetto.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo

materialmente non allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

### **Articolo 3 – Ammontare dell'appalto – termini di pagamento**

Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € (diconsi € ...../centesimi), oltre IVA, di cui:

- per LAVORI: € ..... oltre IVA inclusi oneri non soggetti a ribasso
- € ..... per Oneri di sicurezza;

i termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto, **Art. \_\_\_\_**

### **Articolo 4 – Garanzie e Polizze assicurative**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'aggiudicatario ha costituito, ai sensi degli articoli 53, 106, 117 e ALLEGATO II.13 del D.Lgs. 36/2023, cauzione con somma garantita di € ..... (diconsi euro ...../centesimi), mediante polizza fidejussoria n. ...., rilasciata in data ..... da ..... Agenzia di ....., documento conservato in atti rassegna n. .... del ..... In ottemperanza a quanto previsto dal Bando di Gara e dal Capitolato Speciale, l'appaltatore ha prodotto le seguenti coperture assicurative:

- polizza assicurativa da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per eventuali danni a terzi nell'esecuzione dei lavori .....
- in corso di validità, rilasciate da ....., documento conservato in atti rassegna n. .... del .....

### **Articolo 5 – Durata - tempo utile per l'ultimazione della prestazione – penali – termini per il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione – sospensione dell'esecuzione del contratto**

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale sul contratto. I seguenti termini:

- a) termini per l'ultimazione della prestazione
- b) per la redazione del conto finale e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni
- c) l'entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione
- d) la disciplina sulla sospensione dell'esecuzione del contratto, **sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d'appalto agli Artt. \_\_\_\_\_**

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata (artt. 17 e 50 del D. Lgs. n. 36/2023);

### **Articolo 6 – Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L, così come indicato nel capitolato, e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.lgs.

### **Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto**

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 co.1 secondo periodo del D.Lgs. 36/2023.

### **Articolo 8 – Subappalto**

In relazione alla dichiarazione presentata nella procedura per l'affidamento dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in , la stazione appaltante dichiara che il

subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.lgs. 36/2023, ferma restando, ai sensi dell'articolo 119 co. 1 del D.lgs. 36/2023, l'inammissibilità del subappalto dell'importo complessivo del contratto, nonché di quanto prescritto nel capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.lgs. 36/2023 l'Amministrazione ha indicato nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

### **Articolo 9 – Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT; si utilizzano inoltre gli aggiornamenti pubblicati al prezzario Regionale Veneto e le variazioni percentuali dei materiali da costruzione maggiormente significative rilevate con decreto del MIMS.

### **Articolo 10 - Clausola di rinegoziazione**

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

### **Articolo 11 – Responsabilità verso terzi**

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l'affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto

del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

#### **Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell'affidatario**

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 96 comma 12 D.Lgs. 36/2023.

#### **Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile;

#### **Articolo 14 – Trattamento dei dati personali**

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) esposta per esteso presso l'ufficio. L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è l' con sede a , in via , e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è in qualità di Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle parti, dovranno essere considerate riservate. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

#### **Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010**

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del D.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

- Banca: \_\_\_\_\_
- IBAN: \_\_\_\_\_
- Intestatario \_\_\_\_\_

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture dovranno essere corredate con il codice CIG e CUP e con tutte le informazioni necessarie in linea con le linee guida ministeriali del CIPE riportati nei modelli di fattura che saranno forniti dall'Amministrazione, ed inoltrate in forma elettronica a . L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Articolo 16 – Dichiarazione anti-pantouflage**

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

#### **Articolo 17 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formale stipulazione del presente contratto, da registrarsi con imposta in misura fissa ai sensi della vigente legge di registro, sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **Articolo 18 - Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto.

#### **Articolo 19 - Recesso dal contratto**

Si applicano i disposti dell'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Articolo 20 – Controversie e foro competente**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di Padova.

*oppure*

Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui dagli articoli 210 e 212 del D.lgs. 36/2023, possono essere deferite ad arbitri o al giudice ordinario. Si applicano per quanto riguarda l'arbitrato gli articoli 213 e 214 del D.lgs. 36/2023.

*oppure*

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto. Nel caso non si dovesse raggiungere un accordo le controversie saranno deferite alla competente Autorità Giurisdizionale. Il foro competente è quello di Padova.

#### **Articolo 21 – Allegati al contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- capitolato speciale d'appalto;
- lettera d'invito;
- verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
- provvedimento di aggiudicazione;
- offerta economica;
- rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
- Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;
- Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;
- Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;
- Atto costitutivo RTI ;

Luogo, data \_\_\_\_\_

Per l'affidatario \_\_\_\_\_

Per l'ente committente: \_